



COMUNE DI SANT'ARCAANGELO

(Provincia di Potenza)

Corso Vittorio Emanuele C.A.P. 85037

NOTA AL REGOLAMENTO SULLE PERFORMANCE E AL SISTEMA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

L'art. 6, del D. Lgs. n. 141/2011 prevede espressamente la sospensione, fino alla prossima tornata contrattuale, della differenziazione in fasce, per l'erogazione della produttività. Pertanto, le stesse, pur essendo previste nel sistema di valutazione, vengono disapplicate, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

Di conseguenza, la produttività verrà erogata nel rispetto del sistema approvato e con le modalità in esso descritte, salvo la possibilità di erogare la produttività a progetto, secondo le possibilità contrattuali e normative vigenti e in attuazione ai "patti" stabiliti annualmente in sede negoziale.

In particolare, si prevede di erogare la produttività secondo la seguente scala di giudizio:

- a) al dipendente che ottiene una valutazione superiore a 90 punti sarà riconosciuto il 100% della quota di produttività spettante;
- b) al dipendente che ottiene una valutazione superiore a 80 e fino a 90 punti sarà riconosciuto il 90% della quota di produttività spettante;
- b) al dipendente che ottiene una valutazione superiore a 70 e fino a 80 punti sarà riconosciuto l'80% della quota di produttività spettante;
- c) d) al dipendente che ottiene una valutazione superiore a 60 e fino a 65 punti sarà riconosciuto il 60% della quota di produttività spettante;
- d) e) al dipendente che ottiene una valutazione superiore a 65 e fino a 70 punti sarà riconosciuto il 70% della quota di produttività spettante

La quota teorica spettante non potrà essere superiore al 10% della retribuzione tabellare di ciascun dipendente.

Le eventuali economie, determinate a seguito dell'erogazione della produttività, verrà così gestita:

- il 40% verrà erogata, in aggiunta alla produttività percepita con il sistema sopra descritto, paritariamente al solo personale che avrà ottenuto un punteggio da 95 in poi;
- il 60% verrà portato in economia all'anno successivo.

Inoltre, si pone l'attenzione alla modifica apportato all'art. 19 del D. Lgs. 150/2009 dal'art. 2 dell'emanando decreto correttivo:

1. *L'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è sostituito dal seguente:*

« 6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano al personale dipendente, se il numero dei dipendenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a quindici e, ai dirigenti, se il numero dei dirigenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a cinque. In ogni caso, deve essere garantita l'attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance, in applicazione del principio di differenziazione del merito, ad una parte limitata del personale dirigente e non dirigente.».